

**REGOLAMENTO**  
**INTERNO**  
**DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE**

DETTO

**DELLA STELLA**

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

COL DECRETO 18 SETTEMBRE 1885

*Stella Origine e Dotazione  
Fondazione e Regolamento*




MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

NELL' ORFANOTROFIO MASCHILE

1886





# REGOLAMENTO

INTERNO

DELL' ORFANOTROFIO FEMMINILE

DETTO

DELLA STELLA

IN MILANO

APPROVATO DALLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE

COL DECRETO 18 SETTEMBRE 1885



MILANO

STABILIMENTO TIPOGRAFICO DITTA GIACOMO AGNELLI

NELL' ORFANOTROFIO MASCHILE

1886



# REGOLAMENTO

## DELL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

IN MILANO

---

### CAPITOLO I.

#### Ammissione delle Orfane.

ART. 1. Il numero delle Orfane, alle quali dà ricovero il Luogo Pio, è determinato dal Consiglio degli Orfanotrofi, in proporzione delle rendite del Pio Istituto.

ART. 2. I requisiti per l'ammissione delle fanciulle al ricovero sono:

a) L'aver compiuto il settimo anno e non superato il dodicesimo anno al momento della nomina:

b) La miserabilità:

c) La mancanza dei genitori, od almeno del padre:

d) Il domicilio continuato in questa Città, nell'attuale sua circoscrizione, dell'Orfana decenne. — Quando l'Orfana non raggiunge il decimo anno di età, supplirà a quanto manchi il domicilio non interrotto dai genitori:

e) L'aver avuto il vajolo naturale, o subita la vaccinazione.

ART. 3. Le Orfane devono essere inoltre perfettamente sane e ben conformate, e perciò prima della nomina vengono assoggettate ad una visita medico-chirurgica.

ART. 4. Le Orfane sono presentate per l'accettazione nel Pio Istituto dal Tutore o dalla madre, o dal Contutore, o da altre persone idonee. Chi presenta l'Orfana deve obbligarsi formalmente a ritirarla, nel caso in cui fosse dimessa dal Luogo Pio senza collocamento.

ART. 5. L'ammissione è fatta in via di prova, per un trimestre onde accertarsi che l'Orfana sia esente da difetti fisici o morali incompatibili col regolare andamento della Comunità; trascorso il trimestre, quando non emergano eccezioni, è nominata in via definitiva.

ART. 6. Tanto l'ammissione quanto la nomina definitiva sono fatte dal Consiglio al quale debbono essere indirizzate le domande fornite degli Attestati comprovanti i requisiti di cui all'Art. 2.



ART. 7. Per le nomine di diritto privato, il Consiglio verifica se concorrono nelle designate i titoli prescritti, e le accetta definitivamente nel Ricovero previo l'esaurimento delle pratiche prescritte negli Art. 3, 4 e 5.

## CAPITOLO II.

### Distribuzione, educazione, istruzione delle Orfane.

ART. 8. La Comunità è divisa in compagnie, in ragione di età.

ART. 9. Ogni Orfana all'atto del suo ingresso nel Luogo Pio è assegnata ad una speciale sezione di prova, per gli effetti dell'Art. 5, in seguito a che, o viene ammessa definitivamente o rimandata.

ART. 10. Le Orfane devono essere in principal modo ammaestrate nei lavori femminili, cioè nel tagliare e confezionare biancheria, nel ricamo e trapunto, nel ramendo, nei lavori a maglia, nella stiratura, ed in altre professioni femminili.

ART. 11. Vengono inoltre addestrate in ogni faccenda domestica; e a tale scopo sono alternativamente applicate ai vari servizi del Luogo Pio, quali sono la pulitezza, la cucina e la guardaroba.

ART. 12. È obbligatoria per le Orfane l'istruzione elementare delle quattro classi, impartita secondo le leggi vigenti per le pubbliche scuole.

ART. 13. È cura della Direttrice che le Orfane giudicate inabili a percorrere tutto il corso degli studi, siano maggiormente applicate alle faccende domestiche a sensi dell'Art. 11.

ART. 14. L'Istruzione elementare è affidata a quattro Maestre debitamente abilitate colla patente di grado superiore; due sono interne ed obbligate a tutte le discipline dello stabilimento, le altre due sono esterne, tenute soltanto all'orario scolastico. — Riguardo agli esami semestrali ed alle altre discipline scolastiche, provveggono i regolamenti in vigore per le pubbliche scuole.

ART. 15. Il Consiglio può concedere alle Orfane migliori per condotta o singolare attitudine agli studi, dopo che abbiano compiuto lodevolmente le quattro classi elementari, di attendere al corso Magistrale per abilitarsi a riportare la Patente di grado inferiore.

ART. 16. Le Maestre dipendono dal Delegato del Consiglio e immediatamente dalla Direttrice. — Esse sono coadjuvate in ogni classe da una fra le migliori allieve di cui all'Art. 102.

ART. 17. Nel Pio Istituto vi è una scuola di canto diretta da un Maestro esterno, nominato dal Consiglio il quale viene coadjuvato da una Maestra interna. — A questa scuola sono ammesse le Orfane, che, a giudizio del Maestro esterno, dimostrano sufficiente attitudine musicale e siano riconosciute dal medico locale idonee dal lato fisico. — Particolari disposizioni del Consiglio regolano la detta Scuola.

ART. 18. L'Orario approvato dal Consiglio determina la durata delle scuole dello studio, del lavoro, delle pratiche religiose, delle ricreazioni e del passeggio.

## CAPITOLO III.

### Lavori, servizio funerario, guadagni.

ART. 19. Il Pio Istituto riceve commissioni di lavori femminili da pubblici stabilimenti e dai privati. — Due terzi del guadagno netto di ogni Orfana appartengono ad essa, onde fornirsi di biancheria personale, il resto spetta al Luogo Pio, al quale compete anche la quota del guadagno delle Orfane che muojono durante il ricovero.

ART. 20. A quelle Orfane che venendo applicate al servizio del Luogo Pio, quali Assistenti al lavorerio, alla guardaroba ed alle scuole, al servizio delle due Superiori; ed a quelle degenti da più mesi nell'Infermeria o malate d'occhi, (per cui sono impedito in tutto od in parte di attendere ai lavori di commissione che danno loro il guadagno necessario al mantenimento del proprio corredo, quali le novizie e le appartenenti alle prime compagnie); è assegnato dal Consiglio d'anno in anno, sopra rapporto della Direttrice convalidato dal voto favorevole del Delegato, un sussidio che corrisponda approssimativamente al guadagno delle altre Orfane.

ART. 21. Le Istitutrici, le Maestre e tutte le altre Stipendiate, compatibilmente coi rispettivi loro uffici, sono obbligate ad eseguire il lavoro loro assegnato dalla Ispettrice dei lavori per le Commissioni e il prodotto di esso spetta interamente al Luogo Pio.

ART. 22. Quando un'Orfana è dimessa dal Luogo Pio si preleva dal guadagno netto degl'introiti dei funerali e dalla quota sul legato Banfi spettante alla medesima, quanto è necessario per fornirla di corredo; ed il rimanente si consegna dal Delegato o dall'Economo, a ciò autorizzato, contro ricevuta, all'Orfana od al tutore, in denaro effettivo, od investito in un Libretto della Cassa di Risparmio a prudente giudizio del Delegato del Consiglio.

ART. 23. Il Luogo Pio assume il servizio per l'intervento delle Orfane ai funerali, secondo la consuetudine; ed a tal fine il Delegato, previo parere del Medico e del Maestro di canto, designa quelle Orfane che per turno ne debbano essere incaricate. — Le retribuzioni che si pagano al Luogo Pio per questo servizio, sono determinate da apposita tariffa.

ART. 24. Il provento dei funerali è diviso per 7/100 fra le Orfane coriste, per 12/100 fra le Orfane intervenienti, 10/100 fra le Orfane non intervenienti e per 71/100 allo Stabilimento cogli avanzi della cera.

## CAPITOLO IV.

### Premi, Castighi e Ricreazioni.

ART. 25. Le Orfane migliori per condotta e per applicazione agli studi ed ai lavori sono ricompensate:

a) Con premi che si distribuiscono alla fine di ogni anno scolastico secondo l'uso delle pubbliche scuole.



b) Col presceglierle ad assistenti di scuola e di compagnia; e ciò a sensi degli Art. 16 e 103.

c) Coll'ammetterle a fare gli studi Magistrali a sensi dell'Art. 15.

ART. 26. Si puniscono le Orfane coi seguenti castighi:

*A disposizione delle Istitutrici e delle Maestre di Scuola e di lavoro.*

a) Nota sfavorevole negli stati settimanali.

*A disposizione della Vice-Direttrice.*

b) Interdizione di una parte della ricreazione con occupazione di lavoro o di studio.

c) Privazione dell'intera ricreazione per un giorno con occupazione di lavoro o di studio come sopra.

*A disposizione della Direttrice.*

d) Pasto separato dalle compagne ed in silenzio.

e) Interdizione del passeggio fuori dello Stabilimento per una volta.

f) Ammonizione innanzi alla Compagnia ed alla Classe.

g) Privazione dell'intera ricreazione e del passeggio per più giorni.

h) Privazione della visita dei parenti per una volta.

*Riservati al Delegato:*

i) Privazione degli straordinari divertimenti che si concedono in determinate epoche dell'anno.

l) Ammonizione innanzi a tutte le alunne.

*Riservati al Presidente del Consiglio:*

m) Ammonizione solenne con minaccia di espulsione.

*Riservati al Consiglio:*

n) Espulsione.

ART. 27. Le Orfane, di regola, non escono in vacanza dal Luogo Pio; potrà però concederle il Presidente del Consiglio al verificarsi di circostanze straordinarie. — Le Istitutrici, le Maestre interne, e le altre incaricate dei vari uffici, possono ottenere un congedo di quindici o venti giorni ogni anno dal Delegato, sopra proposta della Direttrice a sensi dell'Art. 82.

ART. 28. Nei giorni festivi è ammessa la visita dei parenti nel parlatorio, per turno di quindici in quindici giorni. — In caso urgente la Direttrice può permettere alle orfane di visitare i parenti prossimi ammalati gravemente, accompagnate però da una Ufficiale della Pia Casa.

## CAPITOLO V.

### Vitto e Vestito.

ART. 29. Tutte indistintamente le Orfane hanno uguale trattamento di vitto, e vestono alla foggia comune.

ART. 30. Le Orfane si dividono in due categorie: La 1.<sup>a</sup> comprende quella dai 7 ai 12 anni, la seconda quella dai 12 ai 18. Il vitto giornaliero per le Orfane e per le Ufficiali consiste in zuppa o caffè e latte o polenta col latte al mattino, a mezzogiorno minestra, una pietanza con guarnizione, pane a discrezione e 10 centilitri vino per la 1.<sup>a</sup> categoria, centilitri 15 per la 2.<sup>a</sup> e centilitri 30 per le Ufficiali; alla sera pietanza, pane a discrezione e metà quantità di vino di quella che vien fornita a mezzogiorno per le singole categorie di sopra esposte, quando il companatico igienicamente lo ammette.

ART. 31. Tutti i pasti si fanno in comune nel Refettorio coll'assoluto divieto di trasportare altrove i commestibili od apparecchiare vivande nei dormitori od in altri locali che non siano la Cucina.

ART. 32. A determinati tempi e solennità dell'anno sono permessi dei trattamenti straordinari consistenti nell'aggiunta di qualche vivanda al cibo giornaliero com'è prescritto dal vigente dietetico.

ART. 33. La Direttrice e la Vice-Direttrice pranzano alla stessa ora ed hanno un trattamento speciale consistente in una pietanza e caffè col latte a colazione; minestra, due pietanze, formaggio, frutta, pane, mezzo litro di vino e caffè nero a pranzo.

ART. 34. Il Luogo Pio fornisce alle Orfane il completo vestiario, eccetto le biancherie, la spesa delle quali viene sostenuta coi guadagni di cui all'Art. 19; ed alle Istitutrici e preposte ai vari uffici, dimoranti nell'interno del Luogo Pio, soltanto l'abito completo d'uniforme. — Riguardo poi a quelle orfane che o per età o per mansioni speciali o per difetti fisici non possono ritrarre guadagni pel mantenimento della biancheria, la Pia Casa provvede come all'Art. 20.

ART. 35. Quando un'Orfana è dimessa, depone tutto il vestiario, per indossare quello che viene allestito col prodotto dei suoi guadagni in relazione agli Art. 19 e 22. Per quelle, che in causa di malattia, non abbiano potuto guadagnare quanto basti a fornirle del corredo, provvederà il Luogo Pio affinché escano decentemente vestite.

## CAPITOLO VI.

### Dimissione delle Orfane e loro collocamento.

ART. 36. Entrate nel diciottesimo e prima che compiano il diciannovesimo anno di età, le Orfane, per regola generale, sono dimesse dal Luogo Pio e convenientemente collocate.



ART. 37. Per l'applicazione del disposto dell'articolo precedente, il Delegato del Consiglio invita il tutore, o il fidejussore o il parente più prossimo dell'Orfana, a ritirarla dal Luogo Pio, previa informazione sulla loro condotta morale quando non si tratti della Madre. — Se l'Orfana non può essere loro consegnata è collocata quale Cameriera od altrimenti per cura del Delegato, il quale in ogni caso dà partecipazione alla autorità pupillare dell'avvenuto collocamento.

ART. 38. In eccezione alla regola stabilita dall'art. 37 può concedersi di rimanere nel Pio Istituto fino a ventuno anni compiuti:

a) Alle Orfane ammesse a sensi dell'art. 15 al Corso Magistrale.

b) Alle eminenti nella scuola di canto.

ART. 39. Qualora si offra un'occasione favorevole di ben collocare ed appoggiare un'Orfana, massime se ne fa domanda la Madre, o il Tutore, può la medesima, in via di eccezione, essere dimessa dal Luogo Pio ancorchè non abbia raggiunto l'età normale. — È dimessa parimenti dal Luogo Pio, prima dell'età normale, quell'Orfana che per malattia cronica od insanabile o per gravi replicate mancanze o per indole incorreggibile, si renda incapace di approfittare della educazione del Pio Istituto, a sensi anche dell'art. 26.

ART. 40. A provvedere di corredo le Orfane quando escono, oltre il provento delle prestazioni in quella parte che è loro riservata a sensi dell'art. 19 e seguenti, servono le rendite delle speciali fondazioni costituite in loro favore.

ART. 41. Quando un'Orfana durante il tempo del ricovero, cambi condizione di fortuna, ancorchè non raggiunga l'età normale, è subito dimessa, salvi i diritti del Luogo Pio per la rifusione delle spese sostenute nel mantenerla.

ART. 42. Onde un'Orfana possa conseguire la dote, di cui all'art. 5 dello Statuto, è necessario ch'essa abbia dimorato nello Stabilimento almeno per 6 anni; che all'atto della dimissione dalla Pia Casa, sia entrata nel 18° anno di età; che la sua condotta tanto nel Luogo Pio, quanto dopo dimessa, sia stata sempre irreprensibile.

## CAPITOLO VII.

### Consiglio degli Orfanotrofi, suo Presidente e suo Delegato.

ART. 43. Il Luogo Pio dipende dal Consiglio degli Orfanotrofi, il quale, oltre l'amministrazione del patrimonio, delibera specialmente sui seguenti oggetti:

a) Riforme organiche, regolamenti disciplinari del Pio Istituto a sensi dell'art. 8 dello Statuto.

b) Ammissione delle Orfane nel Luogo Pio.

c) Ammissione delle Orfane più distinte agli studi del Corso Magistrale, a sensi dell'art. 16.

d) Espulsione delle Orfane per cattiva condotta, — e loro dimissione per infermità a sensi dell'art. 26 e 40.

e) Approvazione dei contratti di somministrazione pel Luogo Pio.

f) Nomine e disposizioni relative al personale degli impiegati stabili addetti al Luogo Pio a sensi dell'Art. 115 e seguenti.

ART. 44. Il Presidente del Consiglio ha l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda l'andamento dell'Istituto e specialmente l'educazione delle Orfane e l'istruzione.

ART. 45. Il governo dell'Istituto è particolarmente affidato ad un Delegato onorario eletto ogni anno dal Consiglio. — La sua nomina cade di preferenza sopra uno dei Membri del Consiglio. — È però in facoltà del Consiglio di affidare questo Ufficio ad un conspicuo cittadino di sua fiducia. — Il Delegato può essere riconfermato d'anno in anno nella sua carica.

ART. 46. E esso vigila a che siano puntualmente eseguiti lo Statuto ed i Regolamenti relativi all'Orfanotrofio. Nei casi in cui questi non provveggono, riferisce al Consiglio e chiede le opportune istruzioni.

ART. 47. Tutte le persone addette al Luogo Pio, sono a Lui subordinate ed egli ha l'obbligo di curare che esse adempiano esattamente ai loro doveri secondo le rispettive attribuzioni.

ART. 48. A lui spetta in particolar modo di provvedere al collocamento delle Orfane a sensi dell'art. 37 e seguenti, e di soprintendere all'istruzione impartita nelle scuole.

ART. 49. Procede per mezzo dell'Economo, a sensi dell'Art. 59 alle pratiche necessarie per la stipulazione dei contratti di fornitura, riferisce al Consiglio le sue proposte e se il Consiglio le approva, ne ordina l'esecuzione.

ART. 50. Per i bisogni giornalieri di commestibili che non ponno essere oggetto di contratto di fornitura e per le piccole spese che non superano L. 50, il Delegato autorizza l'Economo a provvedere col fondo di anticipazione di cui all'Art. 64. Per le altre spese di maggiore entità il Delegato chiede l'autorizzazione preventiva del Consiglio, salvo i casi d'urgenza in cui provvede e domanda la sanatoria.

ART. 51. Trasmette al Consiglio per le disposizioni di pagamento, di mese in mese e distinto, ogni conto di somministrazione fatte al luogo Pio, il riepilogo giornaliero dei commestibili, la nota giornaliera delle spese varie sostenute dall'Economo, giustificata dal visto di esso Delegato ed il ruolo di tutte le persone addette alla Pia Casa, colla indicazione dei rispettivi stipendi.

ART. 52. Sorveglia che tutte le somministrazioni massime di commestibili, siano fatte a dovere e a termine di contratto, che il cibo sia bene apparecchiato e distribuito regolarmente, esamina i registri tenuti dagli incaricati dei vari uffici, e si assicura con frequenti visite del buon andamento del Luogo Pio.

ART. 53. Al finire d'ogni anno trasmette al Consiglio, colle sue osservazioni il rapporto generale sullo stato morale del luogo Pio presentato dalla Direttrice ed i risultati dei guadagni ottenuti dai lavori in relazione all'art. 19 e seguenti. — Presenta inoltre in tempo utile al Consiglio i Fabbisogni delle spese da incontrarsi, presumibilmente dal Luogo Pio nell'anno seguente, per la compilazione dei preventivi.

ART. 54. Quando il Delegato debba assentarsi da Milano od altrimenti sia impedito, il Consiglio provvede alla supplenza.



ART. 55. Ogni Membro del Consiglio può visitare il Pio Istituto per verificarne il buon andamento, e prendere in seno del Consiglio, l'iniziativa di quei provvedimenti che trovasse del caso.

## CAPITOLO VIII.

### Economo.

ART. 56. L'Economo è incaricato della gestione economica dello Stabilimento e sorveglianza alla conservazione del locale e dei mobili; ha cura del giardino annesso all'Istituto, ed ha libero accesso allo Stabilimento pel disimpegno dei propri incumbenti sotto la dipendenza immediata del Delegato.

ART. 57. Ha la consegna di tutti i commestibili e combustibili e degli effetti di vestiario e biancheria che trovansi nei Magazzini del Luogo Pio e tiene perciò apposito registro di carico e scarico.

ART. 58. Notifica al Delegato in tempo utile, la scadenza dei contratti ed attiva le pratiche per la più vantaggiosa rinnovazione dei medesimi, secondo gli ordini del Delegato. Provvede, per incarico del Delegato, gli articoli non vincolati da contratto di fornitura.

ART. 59. A norma e nei limiti di quanto fu stabilito col Dietetico sancito dal Consiglio, stacca giornalmente le Bollette d'ordine per la provvista dei generi alimentari occorrenti alla Comunità, per indi passarli alla Capo-Cuciniera, curando l'economia e presenziando in cucina a che le distribuzioni delle singole porzioni sia eseguita a termini del vigente Dietetico.

ART. 60. Dietro ordine del Delegato, consegna alla Direttrice od a chi per essa gli articoli di cancelleria e le merci richieste per la guardaroba, od altrimenti necessarie pel servizio del Luogo Pio.

ART. 61. Rassegna mensilmente al Delegato il riepilogo del consumo giornaliero, mediante apposite stampiglie e la nota delle piccole spese, di cui chiede il rimborso, ed eseguisce tutti i pagamenti, compresa la distribuzione di tutti gli stipendi al personale interno ed esterno addetto al Luogo Pio, facendosi rilasciare ricevuta.

ART. 62. Riconosce i conti delle somministrazioni fatte al Luogo Pio in base ai contratti approvati dal Consiglio o regolarmente autorizzati, se si tratta di articoli non vincolati da contratto di fornitura e li trasmette al Delegato. Consegna ai somministratori ritirandone ricevuta, i mandati di pagamento.

ART. 63. Riceve in relazione agli art. 23 e 24 le domande per l'intervento ai funerali e in base alle medesime, fa le occorrenti richieste alla Direttrice. — Tiene un registro dei piccoli introiti e di quelli provenienti dalle prestazioni per il servizio funerario, e versa mensilmente nella Cassa degli Orfanotrofi il denaro ricavato riferendone al Delegato.

ART. 64. È fornito dal Luogo Pio di un'anticipazione di L. 1000 a titolo di fondo

per le spese del gaz e dei lavori da eseguirsi dalle Orfane: — e presta cauzione per L. 3000 in danaro o in titoli di credito, depositati e vincolati all'uopo, nella Cassa del Consiglio.

## CAPITOLO IX.

### Curato od Assistente Spirituale.

ART. 65. L'Assistente Spirituale è tenuto a tutte le funzioni di Chiesa, che sono determinate dall'orario e da apposito Regolamento, approvato dal Consiglio. — A lui è affidata la cura spirituale delle Orfane in quanto non è dal Consiglio giudicato opportuno l'intervento di Confessori straordinari e l'assistenza religiosa delle inferme. — Ha la responsabilità degli arredi sacri, di ragione della Chiesa del Luogo Pio.

ART. 66. Dipende immediatamente dal Delegato del Consiglio e non ha alcuna ingerenza nell'andamento interno del Luogo Pio.

ART. 67. In caso d'assenza o d'impedimento è obbligato a provvedere alla sua supplenza con altro sacerdote beneviso al Consiglio, al quale ultimo perciò deve rivolgersi per mezzo del Delegato.

## CAPITOLO X.

### Catechista.

ART. 68. Al Catechista della Pia Casa spetta l'istruzione religiosa delle Orfane impartita nelle Classi elementari e determinata dalle vigenti norme per le pubbliche scuole.

## CAPITOLO XI.

### Direttrice.

ART. 69. La Direttrice presiede a tutti gli Uffici interni ed assume la responsabilità del buon andamento del Luogo Pio e della esatta osservanza dei Regolamenti e delle Istruzioni concernenti l'Istituto. — Essa dipende immediatamente dal Delegato del Consiglio.

ART. 70. La carica di Direttrice è incompatibile coll'esercizio di qualsivoglia altro impiego o professione, dovendo l'opera sua essere esclusivamente dedicata al Pio Istituto.

ART. 71. Assiste alle lezioni di religione; ha l'alta sorveglianza sull'istruzione impartita nelle scuole; cura il progresso intellettuale delle Orfane, l'ordinamento delle varie classi e l'osservanza delle discipline scolastiche. — Essa vigila inoltre affinché le Orfane, siano bene ammaestrate nelle faccende domestiche e nei lavori femminili, quindi



presiede all'ordinamento del Lavorerio assumendo giornalmente notizie sulle commissioni e sui pagamenti, come è indicato dalle Norme speciali che regolano il Lavorerio. — *Allegato A.*

ART. 72. Ha cura particolare dell'Infermeria, vegliando che siano puntualmente eseguite le prescrizioni mediche, e che non venga mai meno l'assistenza dovuta alle malate; soprintende alla guardaroba, e cura l'economia interna.

ART. 73. Trasmette ogni giorno all'Economo il fabbisogno di cucina, per sè e per la Vice-Direttrice. Presenta al Delegato le domande degli oggetti occorrenti pel servizio dell'Istituto; — comunicandogli mensilmente il rapporto degli introiti ricavati pei lavori eseguiti, non che le richieste passatele dall'Economo a sensi dell'Art. 63 per l'intervento ai funerali. — Ad ogni dimissione poi di un'Orfana dall'Istituto, rassegna allo stesso Delegato lo stato disciplinare della medesima.

ART. 74. Compiuto l'anno scolastico, trasmette al Delegato il Rapporto sullo stato morale del Luogo Pio.

ART. 75. Propone al Delegato quei cambiamenti che crede opportuni nell'ordine interno del Luogo Pio e gli dà partecipazione di tutto ciò che ne alteri l'andamento ordinario.

ART. 76. Ha immediata autorità sulla Vice-Direttrice e sulle altre persone nell'interno della Comunità. Veglia a che tutte adempiano al proprio dovere ed in caso di gravi e replicate mancanze ne fa rapporto al Delegato.

ART. 77. Tiene appositi registri su cui nota il nome delle Orfane e di tutte le persone incaricate dei vari uffici, il numero delle compagnie e i cambiamenti che avvengono.

ART. 78. Esercita continua vigilanza sulla condotta delle Orfane con frequenti visite nelle Scuole, nei Dormitori, nel Refettorio, nelle Sale di Lavoro e nel Parlatorio durante le visite dei parenti.

ART. 79. Fa osservare esattamente l'orario e mantiene la disciplina applicando e proponendo, quando occorrono i castighi di cui all'Art. 26.

ART. 80. Non può pernottare fuori dello stabilimento senza permesso scritto del Delegato. Riguardo alle assenze nelle ore di giorno, dispongono le istruzioni del Delegato.

ART. 81. Ha facoltà di concedere permessi d'assenza alle persone da essa dipendenti quando si tratti di poche ore o di motivi urgenti; in caso diverso ne fa rapporto al Delegato, a sensi dell'Art. 27.

## CAPITOLO XII.

### Vice-Direttrice.

ART. 82. Alla Vice-Direttrice incumbe specialmente la conservazione dell'ordine, della pulitezza e della disciplina nell'Istituto; quindi l'immediata ed assidua sorveglianza nei Dormitori, visitandoli mattina e sera nelle ore in cui vi si trovano le Orfane, nel Refettorio, ed in tutti i movimenti ed uffici indicati dall'orario in vigore nella Pia Casa, ri-

ferendo alla Direttrice tutto quanto ne alteri l'andamento regolare e l'ordine stabilito. Redige gli stati disciplinari delle Orfane da presentare alla Direttrice pel visto e per le proprie osservazioni.

ART. 83. È pure obbligata a sorvegliare ogni giorno per turno le lezioni nelle 4 classi elementari, supplendo le maestre in caso di bisogno; ed a sorvegliare il Lavorerio, le Scuole Professionali tanto per la disciplina delle Orfane quanto per l'esecuzione dei Lavori che vengono dalle medesime eseguiti.

ART. 84. Essa cura che il servizio di cucina proceda colla debita economia e con regolarità nella distribuzione; presenza per la conservazione del buon ordine, il Refettorio per tutto il tempo che vi stanno le Orfane.

ART. 85. Assiste in cucina all'accettazione dei generi, ne verifica il peso e la qualità, e ove riscontri difetti ne informa per mezzo della Direttrice il Delegato.

ART. 86. Supplisce la Direttrice nell'assistere alle lezioni di religione e di canto e nei casi in cui questa sia malata o assente, o in qualche modo impedita dal presiedere alla Comunità; sempre però deferendo a Lei, possibilmente, per le disposizioni da dare o attenendosi alle norme date.

ART. 87. E finalmente, oltre le sue particolari incumbenze, deve prestarsi a tutti quegli altri incarichi, che possono venirle affidati dalla Direttrice.

## CAPITOLO XIII.

### Ispettrice dei lavori ed altre persone preposte ai vari uffici interni.

ART. 88. La Ispettrice dei lavori incaricata delle Commissioni, è responsabile per tutto ciò che riguarda tale azienda. Essa tiene appositi registri in cui nota le Commissioni dei lavori da eseguirsi nello Stabilimento, il prodotto dei medesimi, la parte spettante al Luogo Pio e quella dovuta alle Orfane, a sensi dell'Art. 19 e seguenti; rassegnando poi i detti Registri mensilmente al Delegato a mezzo della Direttrice per le eventuali osservazioni. Essa, coadiuvata da una Maestra, nota ogni mese il guadagno di ogni Orfana, in concorso anche delle Maestre di Lavoro, e mensilmente consegna a ciascuna di esse col mezzo della Direttrice il rispettivo guadagno.

ART. 89. Alla fine d'ogni mese essa da pure conto alla Direttrice del prodotto del Lavorerio per il versamento nella Cassa del Consiglio del denaro ricavato.

ART. 90. Le Orfane sono divise in compagnie; e a ciascuna Compagnia sono preposte due Ufficiali cioè una Istitutrice ed una Maestra interna; delle quali la prima è particolarmente incaricata di vegliare alla disciplina ed alla educazione morale delle Orfane, l'altra di istruirle nei lavori femminili. Desse hanno in comune il Dormitorio e il Refettorio colle allieve e si suppliscono a vicenda procurando d'insinuare alle Orfane principi di moralità ed urbanità e di abituarle alla pulizia ed alla esatta osservanza dei Regolamenti del Luogo Pio. Norme speciali regolano i doveri delle suddette Ufficiali. — Vedi Allegato B.



ART. 91. Le Istitutrici e le Maestre interne vegliano sulla salute delle Orfane, ed appena scorgono qualche principio di malattia, ne danno avviso alla Direttrice per le occorrenti provvidenze.

ART. 92. Tanto le Istitutrici quanto le Maestre, e dove occorra anche le incaricate dei vari uffici, accompagnano per turno le Orfane quando escono dal Luogo Pio e le sorvegliano nelle ore di ricreazione, curando che abbiano sempre a conservare un contegno decente.

ART. 93. Alla Guardaroba è preposta una Capo-Guardarobiera, la quale eseguisce gli ordini che le vengono impartiti dalla Direttrice o da chi ne fa le veci. — Essa è sussidiata da una o due Guardarobiere e dal necessario numero di Orfane all'uopo designate. — Ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico ed è responsabile della custodia e conservazione degli articoli tutti che le sono affidati.

ART. 94. Due Infermiere con una inserviente, disimpegnano tutte le incumbenze dell'Infermeria. — Esse devono stretta obbedienza alle prescrizioni mediche ed alla Direttrice. Assistono alle visite dei parenti delle ammalate, ed impediscono che da quelli si consegnino commestibili di qualunque sorta.

ART. 95. Due Portinaje disimpegnano le incumbenze della Porteria. Esse mantengono la puntuale osservanza dell'orario disciplinare col darne i segnali alla comunità, sorvegliano nel Parlatorio le Orfane quando ricevono le visite dei parenti e consegnano alla Direttrice quegli oggetti che i medesimi bramassero di passare alle Orfane, fatta esclusione di ogni genere di alimento.

ART. 96. Il servizio della Cucina è affidato ad una Capo-Cuciniera, aiutata da 3 Cuciniere e dal necessario numero di Orfane semplici sotto l'immediata sorveglianza della Vice-Direttrice.

ART. 97. Vi sono inoltre le Maestre pei singoli lavori e per le scuole elementari: alcune delle quali sono esterne.

ART. 98. Le Istitutrici e le Maestre Interne addette ai dormitori possono essere prescelte tanto fra le migliori allieve del Luogo Pio, di cui nell'Art. 103, quanto fra persone estranee. In ogni caso è necessario che quest'ultime abbiano dato prova di una condotta morale superiore a qualunque eccezione.

ART. 99. Sono ammesse come Assistenti ai vari uffici, quelle Orfane che per condotta e per ingegno, riescono distinte. — Le Assistenti disimpegnano quei servizi che la Direttrice loro affida e sono specialmente applicate nelle compagnie delle Orfane minori. Esse hanno un particolare distintivo nell'abito uniforme.

## CAPITOLO XIV.

### Maestre Esterne.

ART. 100. Quando il Consiglio lo reputi necessario, può sopra proposta del Delegato, chiamare abili Maestre Esterne, per le scuole o per i lavori in bianco o per istruire le Orfane in qualche professione Femminile come la Sarta, la Stiratrice, la Pettinatrice, l'Orlaja, ecc. E queste Maestre Esterne vengono diversamente retribuite a seconda che il lavoro che producono torni a profitto dell'Istituto o a profitto proprio.

## CAPITOLO XV.

### Inservienti.

ART. 101. Gli inservienti disimpegnano oltre le incumbenze di basso servizio presso l'Economato, tutte quelle altre che per la loro gravezza non possono essere sostenute dalle Orfane e dalle inservienti nell'interno del Luogo Pio. Essi ricevono una mercede giornaliera.

ART. 102. Sono immediatamente sottoposti all'Economo il quale li dirige e sorveglia, per tutto ciò che riguarda il servizio. — Per quanto riflette poi le altre incumbenze nell'interno della Comunità e l'accompagnamento delle Orfane, lo stesso Economo trasmette ai medesimi gli ordini della Direttrice alla quale pure essi devono rispetto ed obbedienza.

ART. 103. Le donne inservienti disimpegnano gli uffici più gravosi nell'Infermeria, nella cucina ed in ogni altro ramo di servizio, quando occorra o vi siano chiamate dalla Direttrice o da chi ne fa le veci. — Esse sono soggette a tutte le discipline della Comunità, tranne l'obbligo dell'uniforme.

## CAPITOLO XVI.

### Servizio Sanitario.

ART. 104. Il servizio sanitario è affidato ad un Medico Chirurgo, che ha la direzione dell'Infermeria della quale sarà responsabile sotto la immediata dipendenza del Delegato del Consiglio e della Direttrice.

ART. 105. Sarà obbligato ad una visita giornaliera mattutina che dovrà aver luogo imprevedibilmente dalle ore 8 ant. alle 10; e nei casi di malattie acute, febbrili od altri trimenti gravi di alcuna delle ricoverate, anche alla visita vespertina. — Dovrà parimenti prestarsi a tutte quelle straordinarie chiamate sia di giorno che di notte, le quali fossero richieste d'urgenza. Terrà il protocollo d'infermeria, compilerà le Tabelle statistiche giornaliere e mensili, e i rendiconti annui, prescritti dal Consiglio, come anche notificherà i casi di malattia epidemiche e contagiose e farà tutte quelle indagini e relazioni che il Consiglio credesse di ordinarli rispetto allo stato sanitario del personale ed all'igiene del Luogo Pio.

ART. 106. Incumberà allo stesso Medico Chirurgo di eseguire le operazioni d'alta o bassa chirurgia, nonchè le singole vaccinazioni e la rivaccinazione generale, quando per viste igieniche si trovasse d'ordinarla.

ART. 107. La cura e le operazioni ai denti è affidata ad un Chirurgo dentista da scegliersi dal Delegato del Consiglio.

ART. 108. Il Medico Chirurgo presenzierà, facendo parte della Commissione Medica,



alla visita d'accettazione delle nuove nominate al ricovero e ciò dietro invito del Delegato del Consiglio. — Notificherà al Delegato i propri reclami sulla quantità e qualità delle singole somministrazioni di farmacia quando lo reputasse necessario.

ART. 109. Le Orfane e tutte le altre persone incaricate dei vari uffici nell'interno della Comunità ad eccezione della Direttrice e Vice-Direttrice non possono in caso di indisposizione o di malattia, decumbere nei dormitori, ma debbono passare nell'Infermeria. — La Direttrice, la Vice-Direttrice ed il Medico, in quanto spetta a ciascuno, sono tenuti a far eseguire queste disposizioni.

ART. 110. Il Consiglio, col mezzo del Delegato ed in sua assenza della Direttrice, si riserva la facoltà nei casi di affezioni gravi, di chiamare a consulto col Medico-Ordinario, di regola dietro richiesta di quest'ultimo, Medici e Chirurghi esterni di sua confidenza. — Nei casi di operazione di alta chirurgia, da eseguirsi per elezione, il consulto è di regola; e dovrà essere costantemente domandato dal funzionario del Luogo Pio.

ART. 111. È rigorosamente vietato l'accesso all'infermeria a chi non vi sia chiamato per ragione del proprio ufficio, senza il permesso della Direttrice. — Si concede però ai parenti la visita delle ammalate nei giorni, nelle ore e con quelle cautele che sono determinate dal Delegato, sentito il Medico e la Direttrice.

## CAPITOLO XVII.

### Disposizioni Generali.

ART. 112. La Direttrice, la Vice-Direttrice, l'Assistente Spirituale, l'Economo e le due Maestre Elementari esterne, sono nominate dal Consiglio come all'Art. 43, in seguito a pubblico concorso, e si ritengono quali impiegati effettivi, soggetti a tutte le discipline determinate dal Consiglio per gli impiegati da esso dipendenti nell'amministrazione Patrimoniale ed hanno diritto ad eguale trattamento di pensione.

ART. 113. Il Catechista, il Medico Chirurgo, il Maestro di Canto, il Chirurgo Dentista e le Maestre di Lavori femminili e professionali esterne vengono nominate dal Consiglio, ma siccome non sono impiegati stabili, non hanno diritto a pensione.

ART. 114. Le nomine e dimissioni per tutti gli uffici nell'interno, sono fatte sopra proposta della Direttrice, dal Delegato, salva l'approvazione del Consiglio. Alle istitutrici e maestre interne, quando per età o malattia, dietro voto del Medico, siano rese inabili ad adempiere le loro incumbenze, il Consiglio può concedere il ricovero ed il mantenimento nel Pio Istituto ed un sussidio mensile, che in ogni caso non può superare  $\frac{2}{3}$  dell'ultimo assegno.

ART. 115. Il Delegato del Consiglio assume e licenzia i salariati, salva placitazione da parte del Consiglio.

ART. 116. L'annessa tabella indica la qualità ed il numero di tutti i funzionari del Pio Istituto e gli stipendii ed emolumenti con cui sono retribuiti.

# PIANTA DEL PERSONALE

## SPECIALMENTE ADDETTO ALL'ORFANOTROFIO FEMMINILE

### IN MILANO

INDICAZIONE DELL'IMPIEGO	Soldo individuale	Numero di ciascuna categoria	Importo complessivo dei soldi	OSSERVAZIONI	
Economo . . . . . L.	2800	—	N. 1 L. 2800	—	Oltre l'abitazione gratuita e quint. 40 legna.
Curato . . . . . »	1500	—	» 1 » 1500	—	Idem oltre l'elemosina della messa quotidiana e delle officature speciali.
Catechista . . . . . »	800	—	» 1 » 800	—	
Medico . . . . . »	1000	—	» 1 » 1000	—	
Chirurgo Dentista . . . . »	250	—	» 1 » 250	—	
Maestro di Canto . . . . »	500	—	» 1 » 500	—	
Maestro d'Organo e Piano »	550	—	» 1 » 550	—	
Custode alla Porteria a) . »	800	—	» 1 » 800	—	a) Oltre l'abitazione gratuita, l'uniforme, quint. 50 legna da fuoco, ett. 9 carbonella e chil. 18 di candele sego.
Inservienti	( In contanti L. 1 50 al giorno L. 547 50 Emolumenti b) . » 426 55	974 05	» 4 » 5896	20	b) Oltre l'abitazione. Gli altri emolumenti consistono in grammi 600 pane, gr. 762 minestra, gr. 500 pietanza, $\frac{1}{2}$ litro di vino per ogni giorno.
Direttrice c) . . . . . L.	1800	—	» 1 » 1800	—	c) Oltre l'alloggio mobiliato, vitto, lumi, combustibili e spurgo della biancheria.
Vice-Direttrice c) . . . . »	1000	—	» 1 » 1000	—	
Maestre Elementari esterne »	1000	—	» 2 » 2000	—	
Ispettrice dei lavori c) . . »	400	—	» 1 » 400	—	
Maestra al Taglio (esterna) »	600	—	» 1 » 600	—	
Maestra stiratrice (esterna) »	600	—	» 1 » 600	—	
Capo Guardarobiera c) . . »	500	—	» 1 » 500	—	
Capo Cuciniera c) . . . . »	240	—	» 1 » 240	—	
Infermiere c) . . . . . »	275	75	» 2 » 547	50	
Ufficiali interne a) . . . . »	300	—	» 14 » 4200	—	
Ufficiali interne a) . . . . »	240	—	» 3 » 720	—	
Ufficiali interne a) . . . . »	204	—	» 18 » 3672	—	
Inservienti . . . . . »	180	—	» 4 » 720	—	
			N. 62 L. 28695	70	



# PIAZZA DEL PERSONALE

SPECIALE ADDETTO ALL'ORGANISMO FERVIARE  
IN MILANO

INDICAZIONE DEL DIVISIONE	NUMERO	ESCLUSIVO	ESCLUSIVO	ESCLUSIVO
Divisione I	100	100	100	100
Divisione II	100	100	100	100
Divisione III	100	100	100	100
Divisione IV	100	100	100	100
Divisione V	100	100	100	100
Divisione VI	100	100	100	100
Divisione VII	100	100	100	100
Divisione VIII	100	100	100	100
Divisione IX	100	100	100	100
Divisione X	100	100	100	100
Divisione XI	100	100	100	100
Divisione XII	100	100	100	100
Divisione XIII	100	100	100	100
Divisione XIV	100	100	100	100
Divisione XV	100	100	100	100
Divisione XVI	100	100	100	100
Divisione XVII	100	100	100	100
Divisione XVIII	100	100	100	100
Divisione XIX	100	100	100	100
Divisione XX	100	100	100	100
Divisione XXI	100	100	100	100
Divisione XXII	100	100	100	100
Divisione XXIII	100	100	100	100
Divisione XXIV	100	100	100	100
Divisione XXV	100	100	100	100
Divisione XXVI	100	100	100	100
Divisione XXVII	100	100	100	100
Divisione XXVIII	100	100	100	100
Divisione XXIX	100	100	100	100
Divisione XXX	100	100	100	100

## ALLEGATO A.



**Norme speciali che regolano il Lavorerio.**

1.° L'Ispettrice dei lavori rassegna di volta in volta pel visto della signora Direttrice l'abisogna di tutte le merci occorrenti all'uopo, ritirando poi dai rispettivi mercanti il Conto quitanzato, il quale dovrà essere unito al mensile degli introiti per lavori.

2.° Il Disegnatore verrà pagato dalla signora Ispettrice dietro presentazione del suo Conto, da passarsi di volta in volta al visto della signora Direttrice. Anche questo Conto quitanzato dev'essere unito alla Distinta mensile dei ricavi da rassegnarsi al Consiglio.

3.° I due terzi dei guadagni spettanti alle orfane verranno mensilmente rassegnati alla signora Direttrice, la quale, previa verifica dell'esattezza della competenza, li passerà alle rispettive Madrine di compagnia.

4.° L'Ispettrice notificherà giornalmente alla signora Direttrice le commissioni che avrà ricevute, col cenno del relativo importo che in anticipazione fosse per stabilirsi; le quali commissioni verranno dalla medesima signora Direttrice annotate sopra apposito Registro.

5.° Quando i Committenti vengono a pagare i lavori eseguiti, la signora Ispettrice non potrà rilasciare quitanza, se non sia controfirmata dalla signora Direttrice, (ed in sua assenza dall'Istituto da persona da lei delegata) che ne terrà nota nel proprio Registro.

6.° La signora Direttrice dovrà pertanto tenere un Registro dal quale deve da una parte risultare l'importo delle commissioni ricevute, e dall'altra quanto effettivamente venne introitato per la commissione stessa.

7.° È severamente vietato alle Ufficiali di ricevere commissione alcuna per conto proprio, e la signora Ispettrice è incaricata di rigorosamente sorvegliare affinché esse non abbiano ad eseguire che quei lavori i quali saranno stati loro affidati, e ciò sotto la propria responsabilità.

8.° La Direttrice per parte propria avrà cura di constatare che i lavori affidati alle Ufficiali sieno precisamente quelli provenienti dalle commissioni risultanti dal proprio Registro di controllo.

9.° L'Ispettrice rassegherà ogni anno alla Direttrice un Prospetto dei guadagni ottenutisi dalle Maestre e Madrine, prospetto che verrà passato al signor Delegato perchè col suo visto lo inoltri all'Onorevole Consiglio.

10.° Tutte le Madrine e Maestre e le quiescenti sono obbligate a prestarsi onde eseguire le commissioni che loro vengono affidate dall'Ispettrice ed il cui importo devolvesi a totale favore del L. Pio a termini del vigente Regolamento.

11.° È fatta quindi raccomandazione alla signora Direttrice perchè tutte indistintamente e compatibilmente coi loro doveri, abbiano ad eseguire le dette commissioni con puntualità e zelo.

12.° È rigorosamente vietato tanto alla signora Ispettrice, quanto a tutte le Ufficiali, Madrine e Maestre di qualunque specie l'assumere commissioni di lavori da eseguirsi gratuitamente per qualunque persona, o Istituto, o Società, o Chiesa, senza che vi sia un esplicito e speciale permesso scritto dal signor Consigliere Delegato.

13.° È pure vietato di accettare nello Stabilimento qualunque persona estranea in qualità di apprendista, od anche solo per aiuto, senza speciale autorizzazione della signora Direttrice, la quale preventivamente ne avrà ottenuto il permesso dal signor Delegato. — In tal caso le mer-



cedi che verranno dalle medesime persone corrisposte, dovranno figurare in sede separata nel Rendiconto mensile da rassegnarsi dalla signora Ispettrice alla signora Direttrice.

14.° L'Ispettrice dipende in tutto ed è immediatamente subordinata alla signora Direttrice, la quale pertanto è nel pieno diritto, anzi ha l'obbligo di esaminare, con frequenti visite, i lavori che si fanno dalle orfane, dalle Madrine, dalle Maestre: di intervenire alle lezioni di queste ultime, di vedere e di ispezionare i Registri dell'Ispettrice e di verificare, quando lo creda opportuno, come vengono erogati i due terzi del guadagno che si corrispondono alle orfane.

15.° L'Ispettrice oltre alla direzione dei lavori di sua speciale competenza, avrà a sorvegliare anche le Scuole Professionali che esistono o che possono per avventura introdursi nell'Istituto.

## ALLEGATO B.



**Norme regolamentari e disciplinari  
riflettenti i doveri delle Istitutrici e Maestre Interne  
dette anche Ufficiali.**

Le Istitutrici e le Maestre hanno immediata dipendenza dalla Direttrice, ed in sua assenza dalla Vice-Direttrice dalla quale ricevono gli ordini emanati dal Consiglio.

Le Istitutrici e le Maestre devono trovarsi pronte al campanello della levata, e non permettere che le Orfane si alzino nè prima nè dopo il medesimo, esigendo da queste che si vestano coi debiti riguardi, recitino con raccoglimento le preghiere indicate e compiano a dovere nell'ora stabilita la pulizia personale e le faccende loro imposte per la pulizia dei dormitori.

A nessuno è permesso fermarsi a letto in dormitorio senza farsi visitare dal medico.

Le Istitutrici invigilano attentamente che le Orfane loro affidate non trascurino quelle regole igieniche necessarie per conservarsi sane.

Le Istitutrici e le Maestre non lasciano mai nè le allieve nè le Orfane assistenti, senza sorveglianza. Se per necessità taluna di esse deve allontanarsi dalla Compagnia o dalla Classe cui presiede, incarica altra Istitutrice od altra Maestra di tenere le sue veci durante la propria assenza.

Le Istitutrici e le Maestre sono obbligate a parlare in lingua italiana colle allieve ad astenersi dal dialetto anche parlando colle proprie compagne, allorchè trovansi in presenza delle educande. Ed esigeranno pure che le educande stesse parlino in lingua italiana sia colle loro superiori, sia tra loro, in iscuola, nei dormitori e durante le ricreazioni.

Le Istitutrici e le Maestre non permetteranno alle Orfane indugi nel recarsi al tocco della campana, a compiere i doveri segnati nell'Orario; ne debbono permettere che vadano altrimenti che in fila ed in silenzio.

Le Maestre ricevono all'ora stabilita le allieve quando passano dai dormitori o dai luoghi di ricreazione nelle sale destinate al lavoro ed allo studio. Dato un compito che le stesse possano eseguire nel tempo e modo voluto, le Maestre sono ferme nell'esigerne il totale adempimento, salvo che circostanze straordinarie non giustifichino l'allieva del mancato o male eseguito compito.

Quando l'Istitutrice o la Maestra trovi necessario il castigo a correggere un'allieva, infligge secondo il caso, le punizioni a cui il Regolamento l'autorizza. Quando poi la punizione ed il castigo non valgono a migliorare la condotta dell'alunna, l'Istitutrice o la Maestra fanno ricorso all'Autorità delle due Superiori per ammonizioni o castighi più gravi.

Se qualche Orfana assistente manca ai propri doveri, l'Istitutrice e la Maestra minacciano di togliere ad essa il posto accordatole come premio; in caso di recidiva ne fanno rapporto alla Direttrice, alla quale spetta la facoltà di destituire le assistenti.

Le Istitutrici e le Maestre esigono dalle allieve in refettorio il contegno voluto dalla civiltà: non permettono che alzino la voce, che si cedino e scambino vivande, che sciupino pane od altro cibo qualunque, ne che mettano in serbo quanto è loro distribuito a mensa.

Le Istitutrici non dispensano dalla passeggiata e dalla Messa quotidiana, nessuna delle pro-



prie allieve, senza valide ragioni delle quali avvertono la Direttrice o la Vice-Direttrice e in caso che una Istitutrice si trovi nella necessità di lasciare alcune delle Orfane a lei affidate, consegnerà le dette orfane che rimangono in casa ad altra Istitutrice o Maestra perchè le sorvegli mentre accompagna le altre alla passeggiata o ai funerali.

Durante la ricreazione, le Istitutrici e le Maestre fanno sì che le alunne si divertano senza sguajatezza e senza atti men che garbati e civili, procurando che i loro giochi sieno generali e proibendo quelli che fossero causa di disgusti e di litigi. Non concedono alle allieve di discorrere tra loro a crocchi segretamente.

Le Istitutrici e le Maestre sono responsabili in faccia alla Direttrice della moralità, dell'ordine e della nettezza delle allieve, non chè della pulizia dei singoli locali di cui hanno l'ispezione; dello studio della religione e delle altre lezioni di scuola, e dell'esattezza all'orario ed alle regole tutte della Pia Casa.

Le Istitutrici e le Maestre conoscendo gli obblighi delle allieve, s'adoperano perchè vengano compiti con prontezza e precisione.

Tanto le Istitutrici che le Maestre si astengono dal recarsi alla Porteria quando non vi sieno chiamate per necessità; e non possono trattenervisi in lunghi colloqui, nè con estranei, ne' con persone addette allo Stabilimento.

Le Istitutrici e le Maestre ricevono le loro visite nei giorni e nelle ore assegnate dalla Direttrice e nel locale a tal uopo destinato; e resta fin d'ora stabilito, che nessuna di esse ove sia occupata colle allieve, potrà lasciarle per recarsi nel Parlatorio.

Alle Istitutrici e Maestre è concesso di assentarsi dallo Stabilimento per pranzare fuori, non più di una volta al mese, e semprechè la Direttrice non trovi di opporsi a ciò; e possono ottenere di assentarsi per poche ore quando si tratti di motivi urgenti e giustificati.

Le Maestre interne di studio sono parificate alle Istitutrici ed alle Maestre di Lavoro nelle condizioni di disciplina e di trattamento ed hanno i medesimi doveri in riguardo alla Pia Casa. — Come tutte le altre Ufficiali sono tenute a cooperare al buon andamento dell'Istituto, ed al disimpegno delle incumbenze che venissero loro affidate, nei giorni e nelle ore che non hanno scuola. — Possono quindi anche venir rimosse dal loro ufficio e occupate altrimenti come le altre Maestre ed Istitutrici, alle quali la Direttrice può mutare Ufficio, a seconda della loro salute e della loro età o delle occorrenze dello Stabilimento.

Tanto le Istitutrici che le Maestre sono tenute a prestarsi generale e scambievole ajuto pel buon andamento dell'Istituto e per la migliore educazione morale e fisica delle ricoverate.

Le Maestre di Lavoro non potranno dare a lavare, nè stirare alcun lavoro, senza il consenso della Ispettrice dei lavori e della Direttrice.

# INDICE

CAPITOLO I. — Ammissione delle Orfane . . . . .	pag. 5
» II. — Distribuzione, educazione, istruzione delle Orfane . . . . .	» 6
» III. — Lavori, servizio funerario, guadagni . . . . .	» 7
» IV. — Premi, castighi e ricreazioni . . . . .	» ivi
» V. — Vitto e vestito . . . . .	» 9
» VI. — Dimissione delle Orfane e loro collocamento . . . . .	» ivi
» VII. — Consiglio degli Orfanotrofi, suo Presidente e suo De- legato . . . . .	» 10
» VIII. — Economo . . . . .	» 12
» IX. — Curato od Assistente spirituale . . . . .	» 13
» X. — Catechista . . . . .	» ivi
» XI. — Direttrice . . . . .	» ivi
» XII. — Vice-Direttrice . . . . .	» 14
» XIII. — Ispettrice dei lavori ed altre persone preposte ai vari uffici interni . . . . .	» 15
» XIV. — Maestre esterne . . . . .	» 16
» XV. — Inservienti . . . . .	» 17
» XVI. — Servizio sanitario . . . . .	» ivi
» XVII. — Disposizioni generali . . . . .	» 18
Pianta del personale specialmente addetto all'Orfanotrofio Femminile . . . . .	» 19
Allegato A . . . . .	» 23
» B . . . . .	» 27



INDEX

Chapter I. The History of the ... 1  
 Chapter II. The ... 2  
 Chapter III. The ... 3  
 Chapter IV. The ... 4  
 Chapter V. The ... 5  
 Chapter VI. The ... 6  
 Chapter VII. The ... 7  
 Chapter VIII. The ... 8  
 Chapter IX. The ... 9  
 Chapter X. The ... 10  
 Chapter XI. The ... 11  
 Chapter XII. The ... 12  
 Chapter XIII. The ... 13  
 Chapter XIV. The ... 14  
 Chapter XV. The ... 15  
 Chapter XVI. The ... 16  
 Chapter XVII. The ... 17  
 Chapter XVIII. The ... 18  
 Chapter XIX. The ... 19  
 Chapter XX. The ... 20  
 Chapter XXI. The ... 21  
 Chapter XXII. The ... 22  
 Chapter XXIII. The ... 23  
 Chapter XXIV. The ... 24  
 Chapter XXV. The ... 25  
 Chapter XXVI. The ... 26  
 Chapter XXVII. The ... 27  
 Chapter XXVIII. The ... 28  
 Chapter XXIX. The ... 29  
 Chapter XXX. The ... 30  
 Chapter XXXI. The ... 31  
 Chapter XXXII. The ... 32  
 Chapter XXXIII. The ... 33  
 Chapter XXXIV. The ... 34  
 Chapter XXXV. The ... 35  
 Chapter XXXVI. The ... 36  
 Chapter XXXVII. The ... 37  
 Chapter XXXVIII. The ... 38  
 Chapter XXXIX. The ... 39  
 Chapter XL. The ... 40  
 Chapter XLI. The ... 41  
 Chapter XLII. The ... 42  
 Chapter XLIII. The ... 43  
 Chapter XLIV. The ... 44  
 Chapter XLV. The ... 45  
 Chapter XLVI. The ... 46  
 Chapter XLVII. The ... 47  
 Chapter XLVIII. The ... 48  
 Chapter XLIX. The ... 49  
 Chapter L. The ... 50  
 Chapter LI. The ... 51  
 Chapter LII. The ... 52  
 Chapter LIII. The ... 53  
 Chapter LIV. The ... 54  
 Chapter LV. The ... 55  
 Chapter LVI. The ... 56  
 Chapter LVII. The ... 57  
 Chapter LVIII. The ... 58  
 Chapter LIX. The ... 59  
 Chapter LX. The ... 60  
 Chapter LXI. The ... 61  
 Chapter LXII. The ... 62  
 Chapter LXIII. The ... 63  
 Chapter LXIV. The ... 64  
 Chapter LXV. The ... 65  
 Chapter LXVI. The ... 66  
 Chapter LXVII. The ... 67  
 Chapter LXVIII. The ... 68  
 Chapter LXIX. The ... 69  
 Chapter LXX. The ... 70  
 Chapter LXXI. The ... 71  
 Chapter LXXII. The ... 72  
 Chapter LXXIII. The ... 73  
 Chapter LXXIV. The ... 74  
 Chapter LXXV. The ... 75  
 Chapter LXXVI. The ... 76  
 Chapter LXXVII. The ... 77  
 Chapter LXXVIII. The ... 78  
 Chapter LXXIX. The ... 79  
 Chapter LXXX. The ... 80  
 Chapter LXXXI. The ... 81  
 Chapter LXXXII. The ... 82  
 Chapter LXXXIII. The ... 83  
 Chapter LXXXIV. The ... 84  
 Chapter LXXXV. The ... 85  
 Chapter LXXXVI. The ... 86  
 Chapter LXXXVII. The ... 87  
 Chapter LXXXVIII. The ... 88  
 Chapter LXXXIX. The ... 89  
 Chapter LXXXX. The ... 90  
 Chapter LXXXXI. The ... 91  
 Chapter LXXXXII. The ... 92  
 Chapter LXXXXIII. The ... 93  
 Chapter LXXXXIV. The ... 94  
 Chapter LXXXXV. The ... 95  
 Chapter LXXXXVI. The ... 96  
 Chapter LXXXXVII. The ... 97  
 Chapter LXXXXVIII. The ... 98  
 Chapter LXXXXIX. The ... 99  
 Chapter LXXXXX. The ... 100



